

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 14007/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14007 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Serenity S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Patelli, Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucio Filippo Longo in Roma, piazza della Marina 1;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituito in giudizio;

nei confronti



Regione Calabria
Aoo REGCAL

Prot. N. 144145 del 06/03/2025

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Pkdare S.p.A., Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Sudtirol, non costituiti in giudizio;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Regione Calabria, Aoo REGCAL, 10 studio in Roma, 25 Pro-SU 144143 del 06/08/25 Lungotevere Marzio 3;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali e in particolare dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e dell'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 17/1/2023:

Annullamento della determinazione del direttore generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, con oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1^a Regione Calabria 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul sito della Regione autonoma della Sardegna in data 29 novembre 2022, e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 56.133,46 (di cui euro 17.546,88 per l'anno 2015, euro 24.353,74 per l'anno 2016, euro 9.265,33 per l'anno 2017 ed euro 4.967,52 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale della sanità, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022 come: “Delibera

ARES n. 243 del 15.11.2022”; “Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022”; “Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022”; “Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022”.



Regione Calabria
Apo REGCAL
Prot. N. 14007/2022

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 26/1/2023:

Annullamento della determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” e relativo allegato, trasmessa in data 13 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 532.025,17 (di cui euro 212.326,91 per l'anno 2017 ed euro 319.698,25 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n.

181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione del direttore generale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 come deliberazioni: “n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza”; “n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma”; “n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia”; “n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena”; “n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna”; “n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola”; “n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara”; “n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna”; “n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma”; “n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia” (indicata come “cessata”); “n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena”; “n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna”; “n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara”; “n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 27/1/2023: Annullamento della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, con oggetto “APPROVAZIONE ELENCHI DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI SOGGETTI AL RIPIANO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 TER, COMMA 9 BIS DEL D.L. 78/2015, CONVERTITO IN L. 125/2015” e relativo allegato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (indicata nell'elenco

allegato come “SERENITY S.P.A. ex ARTSANA SUD S.P.A.”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 24.553,61 per l'anno 2015, euro 34.357,00 per l'anno 2016, euro 43.891,90 per l'anno 2017 ed euro 31.080,27 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati della determina dirigenziale del direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 come: “deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del



Regione Calabria

App. REG. CAL.

Prot. N. 144115 del 06/03/2025

28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della S.  Regione Calabria, Azienda di
Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU  Aoo REGCAL
Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del
30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del
30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del
26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019
del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019
del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del
direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore
generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale
dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL
TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 6/2/2023:

Annullamento del decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della
Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con oggetto “Articolo 9-ter, comma
9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi
medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze
del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie
generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende
fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.” e relativo
allegato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14

dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 84.980,72 per l'anno 2015, euro 88.166,50 per l'anno 2016, euro 99.751,79 per l'anno 2017 ed euro 141.141,65 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 (doc. 4) sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale dell'Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 come: “deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6

ottobre 2022” e meglio identificati, a seguito di accesso :  Regione Calabria delibera
 direttore generale Azienda ULSS N. 1 “Dolomiti” n. 1398 del 13 dicembre 2022,  Aoo REGCAL
 delibera direttore generale Azienda ULSS n. 2 “Marca trevigiana” n. 2330 del 7
 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” n.
 2076 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS n. 4 “Veneto
 orientale” n. 1138 del 9 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda ULSS
 n. 5 “Polesana” n. 1488 del 7 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda
 ULSS n. 6 “Euganea” n. 826 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale
 Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” n. 2322 del 9 dicembre 2022, delibera direttore
 generale Azienda ULSS n. 8 “Berica” n. 2001 del 7 dicembre 2022, delibera
 direttore generale Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” n. 1240 del 13 dicembre 2022,
 delibera direttore generale Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9
 dicembre 2022, delibera direttore generale Azienda Ospedale Universitaria
 Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022, delibera direttore generale Istituto
 Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022; nonché della nota di Azienda
 Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 e relative proposte tecniche allegate, con
 cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei
 fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a
 fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce
 "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di
 riferimento e si inviano le due proposte tecniche di riparto degli importi quantificati
 nel D.M. 6 luglio 2022, e della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione
 Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, con il quale sono state
 fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento
 delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal
 2015 al 2018.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 7/2/2023:

Annullamento del decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e

cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, con oggetto “Fatturato e relativo importo del pay-back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022” e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 46.808,84 (di cui euro 43,88 per l'anno 2015, euro 2.204,02 per l'anno 2016, euro 20.351,24 per l'anno 2017 ed euro 24.209,70 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario provinciale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e



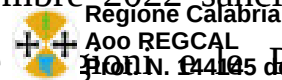
Regione Calabria
Aoo REGCAL.
Prosp. 01/25 del 06/08/2025

in particolare della “determina del Direttore Generale dell'Alto Adige n. 2022-001321 del 30.11.2022” indicata nel decreto del direttore di dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022.

 Azienda Sanitaria
Aoo REGCAL
Prot. N. 144145 del 06/03/2025

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 9/2/2023: Annullamento del decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, protocollo Prot-2022-1500969, con oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e relativo allegato, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 119.837,38 (di cui euro 24.946,20 per l'anno 2015, euro 27.164,44 per l'anno 2016, euro 27.319,04 per l'anno 2017 ed euro 40.407,70 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente: del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7

novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nel decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022 come: “ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019. ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019. ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019. ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019. ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019. IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019. IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019”; nonché della “nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, così indicata nel decreto direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022, in cui sono evidenziati gli importi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 10/2/2023: Annullamento della determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, con oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione

degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati 1 e 2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 890.607,45 (di cui euro 174.521,59 per l'anno 2015, euro 214.925,36 per l'anno 2016, euro 249.173,93 per l'anno 2017 ed euro 251.986,57 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti (anziché noti conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nella determinazione direttoriale del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022 come: “ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), - ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022)”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 14/2/2023:

Annullamento del decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, con oggetto “RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI. (DEC.COMSAN/2022/40/15-12-2022)” e relativo allegato documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Molise dal 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 24.000 (di cui euro 6.000 per l'anno 2016, euro 9.000 per l'anno 2017 ed euro 9.000 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento e in particolare, ove occorra, anche e nuovamente dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022

R.G. e segnatamente:

- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e in particolare della “deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446,” indicata nel documento istruttorio della Direzione Generale della salute acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, allegato al decreto del Commissario ad acta affiancato dal sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 15/2/2023:

Annullamento dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni, con oggetto “ARTICOLO 9 TER DEL D.L. 19

GIUGNO 2015 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2015, N.125 E S.M.I., DAL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 LUGLIO 2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 SETTEMBRE 2022, SERIE GENERALE N. 216” e relativi allegati A, B e C pubblicato sul sito della Regione Puglia in data 12 dicembre 2022 e trasmesso in data 15 dicembre 2022 (doc. 5.PUG), nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresa la nota protocollo uscita AOO_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia (doc 6.PUG) e compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio n. 14007/2022 R.G. e segnatamente:
- del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 144145 del 06/12/2025

125 E S.M.I.

- del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018";
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e al calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: "ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serenity S.p.A. il 6/4/2023: Annullamento dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell' 8 febbraio 2023 del Registro Determinazioni, con oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento dei costi dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto» e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 10 febbraio 2023, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.985.751,12 (di cui euro 3.056.004,75 per l'anno 2015, euro 3.562.348,46 per l'anno 2016, euro 3.917.073,01 per l'anno 2017 ed euro 4.450.324,90 per l'anno 2018); di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al suddetto provvedimento, compresi, ove occorra, anche e nuovamente i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, da valere come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023 e segnatamente: l'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 del Registro delle Determinazioni e relativi allegati A, B e C, trasmesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui pone a carico di SERENITY s.p.a. (P.IVA: 01635360694 e indicata negli elenchi allegati sub A e sub B come “SERENITY S.P.A. già Artsana Sud”), la richiesta somma (quota di ripiano alla stessa attribuita) di euro 14.345.691,17 (di cui euro 3.056.007,13 per l'anno 2015, euro 3.249.006,61 per l'anno 2016, euro 3.598.465,88 per l'anno 2017 ed euro 4.442.211,55 per l'anno 2018); la nota protocollo uscita AOO_168/PROT/26/01/2023/0000768 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia; il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio

2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; il decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti decreti ministeriali, ivi inclusi l'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e l'intesa rep. atti 213/CSR del 28 settembre 2022 sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale, già impugnati con i motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, notificati in data 8 febbraio 2023, con i quali si è proceduto alla ricognizione delle fatture e alla validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 come delibere: “ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del

14/11/2022”; nonché, ove occorra, dei presupposti provvedimenti istruttori (ancorché non conosciuti) degli enti del servizio sanitario regionale, quali si è proceduto alla rettifica delle suddette rispettive precedenti delibere aziendali di ricognizione delle fatture e validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni di riferimento e indicati nell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 come delibere “ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023;”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimatè;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti -

provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una diffidamentamente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”*;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a



non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro si tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile i  Regione Calabria
Ago REGCAL
Prapposito 145 del 06/02/2025
denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

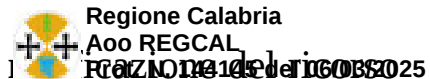
Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.



Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la i
introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le
modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO